



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro)

Modifica del 2 febbraio 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 23 giugno 2021¹ è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 7

Sezione 3: Provvedimenti concernenti l'isolamento

Art. 7 e 8

Abrogati

Art. 9, rubrica

Abrogato

Art. 25 cpv. 3, 4 lett. a e 5

³ I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l'uso della mascherina all'aperto.

⁴ Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vaccinazione, guarigione o test alle seguenti condizioni:

- a. la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune;

¹ RS 818.101.26

⁵ *Abrogato*

Art. 32b Disposizione transitoria della modifica del 2 febbraio 2022

Le quarantene in corso all'entrata in vigore della modifica del 2 febbraio 2022 sono revocate al momento dell'entrata in vigore di tale modifica.

II

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020²

Allegato 6 n. 1.1.1 lett. b e c nonché 1.4.1 lett. b e c

Abrogati

2. Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020³

Art. 2 cpv. 1^{bis} lett. a, cpv. 2 e 2^{bis}

^{1bis} Le persone di cui al capoverso 1 hanno diritto all'indennità, se adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente all'articolo 6 capoverso 2 lettere a o b, 35 oppure 40 della legge del 28 settembre 2012⁴ sulle epidemie (LEp) in relazione con il coronavirus e subiscono una perdita di guadagno perché la custodia dei figli da parte di terzi è cessata a causa di una chiusura temporanea ordinata all'istituto, segnatamente alla scuola dell'infanzia, alla struttura di custodia collettiva diurna, alla scuola oppure allo stabilimento o al laboratorio secondo l'articolo 27 capoverso 1 LAI.

² I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli durante le vacanze scolastiche hanno diritto all'indennità soltanto se l'istituto previsto per la custodia è stato chiuso.

^{2bis} *Abrogato*

² RS 818.101.24

³ RS 830.31

⁴ RS 818.101

Art. 3 cpv. 1, 2 e 4

¹ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a, il diritto nasce il quarto giorno successivo alla chiusura ordinata all'istituto.

² *Abrogato*

⁴ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a, capoverso 3 o 3^{bis}, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 3 febbraio 2022 alle ore 00.00⁵.

2 febbraio 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

⁵ Pubblicazione urgente del 2 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 2

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato 2»

(art. 6 cpv. 5 e 6 e 29)

Titolo

Prescrizioni relative all'esenzione degli ospiti vaccinati o guariti di istituti medico-sociali dall'obbligo della mascherina

N. 1.1, frase introduttiva

1.1 Sono considerate persone vaccinate ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 lettera a le persone che sono state vaccinate con un vaccino:

N. 1.3 e 2.2

Abrogati